

Problemi dalle verifiche su versamenti e debiti

Quattro paletti da rispettare con un diverso livello di difficoltà per le imprese

Giorgio Gavelli

Riflettori puntati sui quattro requisiti che devono simultaneamente essere rispettati per ottenere il rilascio del certificato positivo da parte dell'agenzia delle Entrate.

Al di là delle difficoltà operative (si veda l'altro articolo in pagina), le imprese si interrogano sulle risultanze che emergeranno dalla richiesta del cosiddetto "Duirf", anche perché si ha notizia che molti committenti lo stanno richiedendo anche per appalti non soggetti alla nuova disciplina.

L'allegato B del provvedimento direttoriale del 6 febbraio riepiloga le condizioni di regolarità fiscale in presenza delle quali le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed affidatarie potranno risparmiarsi le forti limitazioni alla compensazione previste dalla medesima disposizione e i complessi adempimenti documentali richiesti, evitando nel contempo al committente sgraditi controlli e rischi sanzionatori.

Il primo requisito riguarda «l'esistenza in vita» da almeno tre anni. Il controllo potrebbe riferirsi, semplicemente, alla data di apertura della partita Iva, oppure complicarsi richiedendo, oltre a tale requisito, anche qualche altro elemento, come ad esempio la presenza di ricavi nei tre periodi d'imposta. Particolarmente

delicata è la posizione dell'impresa che ha ottenuto la partita Iva da un tempo inferiore, ma deriva da un'operazione straordinaria (ad esempio fusioni proprie, scissioni o conferimenti in una newco); potrebbe, infatti, essere controproducente per l'intera economia che operazioni di riorganizzazione aziendale (o veri e propri salvataggi) mettano a rischio l'operatività impedendo l'accesso al Dirc fiscale.

Non troppi problemi dovrebbe creare la seconda condizione (essere in regola, nell'ultimo triennio, con gli obblighi dichiarativi), anche perché l'allegato B menziona le sole dichiarazioni dei redditi. Più complesso appare, invece, il rispetto del terzo requisito: l'ammontare dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei tre periodi d'imposta a cui si riferiscono le

ultime dichiarazioni deve superare il 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo triennio.

In proposito desta preoccupazione la posizione di consorzi e società consortili create per la partecipazione ai bandi di gara, ma che poi affidano ai propri soci l'esecuzione dell'opera o dei servizi. Queste strutture passanti chiudono il bilancio in pareggio o con margini molto risicati (negli ultimi anni spesso in perdita) e sono dotati, in genere, dei soli dipendenti strettamente necessari alla gestione amministrativa dell'appalto.

Generalmente l'Iva a debito (sempre che esista, visto che potrebbero esserci ipotesi di reverse charge o split payment) non supera l'Iva a credito, il che significa che, pur avendo ricavi rilevanti, i versamenti sul conto fiscale

sono scarsi. Eppure queste sono proprio strutture a diretto contatto con i committenti, e quindi sono le prime a cui viene richiesto il certificato.

In merito all'ultimo requisito (assenza di carichi a ruolo - anche contributivi - per importi superiori a 50 mila euro scaduti e non pagati) è importante il chiarimento che la verifica va effettuata solo sul totale delle imposte, ritenute e contributi, senza sanzioni, interessi ed altri oneri.

Occorrerà fare attenzione alle procedure: sarebbe spiacevole che una società che ha visto accogliere il suo ricorso (o ha ottenuto la sospensione) dal giudice tributario avesse dei problemi al rilascio del certificato perché l'agenzia non ha lavorato il relativo sgravio o preso atto del giudicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA